

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI  
VICENZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/04/2024

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 Oggetto

### **TITOLO II CAPO I - LA FASE PRE-CONTRATTUALE**

ART. 2 Pubblicità e programmazione

ART. 3 Principi nello svolgimento dell'attività contrattuale e soglie di rilevanza

### **CAPO II - LA SCELTA DEL CONTRAENTE**

#### **SEZIONE I - Disposizioni generali**

ART. 4 Modalità di scelta del contraente

ART. 5 Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento

ART. 6 Criteri di aggiudicazione per procedura negoziata

#### **SEZIONE II - Disciplinare di gara**

ART. 7 Procedure di scelta del contraente sotto la soglia europea - Principi comuni applicabili

ART. 8 Procedure per indagini di mercato, formazione di elenchi, selezione delle offerte

ART. 9 Servizio appalti del Comune di Vicenza

ART. 10 Attività svolte dai Settori comunali per l'affidamento di contratti pubblici

ART. 11 Attività svolte dal Servizio Appalti per l'affidamento di contratti pubblici

ART. 12 Bandi e avvisi

ART. 13 Commissioni

ART. 14 Il Responsabile Unico del Progetto

ART. 15 Termini delle procedure di appalto e di concessione

ART. 16 Il Direttore dei lavori e dell'Esecuzione del Contratto

ART. 17 Gare suddivise in lotti

ART. 18 La selezione delle offerte

ART. 19 Aggiudicazione definitiva

**CAPO III**  
**STIPULAZIONE E ROGITO**  
**SEZIONE I**

**Atti preliminari alla stipulazione**

ART. 20 Spese contrattuali

ART. 21 Garanzia definitiva

**SEZIONE II**  
**Stipulazione del contratto**

ART. 22 Contenuti ed allegati del contratto

ART. 23 Forma del contratto

ART. 24 Durata del contratto e proroga

ART. 25 Domiciliazione e comunicazioni

**SEZIONE III**  
**Rogito del contratto**

ART. 26 Ufficiale rogante

ART. 27 Adempimenti fiscali

**CAPO IV**  
**EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

**SEZIONE I**  
**Efficacia del contratto**

ART. 28 Efficacia

**SEZIONE II**  
**Esecuzione del contratto**

ART. 29 Esecuzione

ART. 30 Modalità di pagamento

ART. 31 Stati di avanzamento

ART. 32 Collaudo, verifica di conformità e regolare esecuzione

ART. 33 Cessione del contratto

ART. 34 Cessione del credito derivante da contratto

ART. 35 Revisione prezzi

ART. 36 Recesso dal contratto

ART. 37 Inadempimenti e ritardi

ART. 38 Controversie

**TITOLO III  
DEI SINGOLI CONTRATTI  
CAPO I - COMPRAVENDITA**

ART. 39 Alienazione di beni

ART. 40 Diritto di prelazione

ART. 41 Prezzo della compravendita

**CAPO II  
PERMUTA**

ART. 42 Disciplina della permuta

**CAPO III  
COMODATO**

ART. 43 Concessione di beni in comodato

ART. 44 Contratto di comodato

**CAPO IV  
SERVIZI FINANZIARI**

ART. 45 Contratto per servizi finanziari

**CAPO V  
ASSICURAZIONE**

ART. 46 Contratto di Brokeraggio

**CAPO VI  
TRANSAZIONE**

ART. 47 Limiti alla transazione

**CAPO VII  
CONTRATTO D'OPERA**

ART. 48 Incarichi a soggetti esterni

**CAPO VIII  
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

ART. 49 Efficacia del Regolamento

ART. 50 Adeguamento automatico e rinvio

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni degli articoli 117, comma 6, secondo della Costituzione e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito chiamato anche “Codice”), e s.m.i. e degli altri atti attuativi del suddetto Codice.
2. Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Vicenza nel rispetto dei principi e delle norme fissati dalle direttive europee, dalla normativa statale e regionale, e dallo Statuto dell’Ente.

## **TITOLO II CAPO I LA FASE PRE-CONTRATTUALE**

### **Articolo 2 Pubblicità e programmazione**

1. L’individuazione dell’attività contrattuale da inserire in programmazione è demandata all’adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed al programma triennale dei lavori pubblici, nonché ai relativi aggiornamenti annuali, secondo le modalità previste dall’art. 37 e nell’allegato I.5 del Codice.
2. I programmi sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza.

### **Articolo 3 Principi nello svolgimento dell’attività contrattuale e soglie di rilevanza**

1. L’avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita decisione di contrarre del dirigente del Settore competente, che individua, ai sensi dell’art. 192 TUEL e dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2. La decisione deve, altresì, contenere:
  - a) l’individuazione del responsabile unico del progetto;
  - b) l’avvenuto accertamento in merito all’esistenza ed all’adesione o meno alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., centrali di committenza regionali e/o ricorso al M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A., ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
  - c) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.
4. Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli, schemi, etc.) possono essere approvati contestualmente alla decisione di contrarre.
5. L’attività contrattuale deve svolgersi in applicazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e tutela dell’affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell’equilibrio contrattuale e, comunque, nella fase pubblicitica di scelta del contraente, dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ossia: efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza.
6. I principi, di cui al comma 5 unitamente alle disposizioni del Codice relative alle procedure di gara sopra la soglia di rilevanza europea, devono essere applicati per i contratti il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie previste dal Codice medesimo.
7. Al di sotto di tali soglie l’attività contrattuale deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui al comma 5 del

presente articolo, secondo le modalità di cui all'art. 50 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e secondo le procedure previste dal capo II, sezione I, del presente Regolamento.

8. Le soglie di cui al comma 6 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

## **CAPO II LA SCELTA DEL CONTRAENTE**

### **SEZIONE I Disposizioni generali**

#### **Articolo 4 Modalità di scelta del contraente**

1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

2. Fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli acquisti e gli obblighi di programmazione, l'attività contrattuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

#### **Articolo 5 Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento**

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, è, di norma, obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse, fatti salvi gli obblighi di ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori previsti da specifiche disposizioni normative.

2. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, è possibile procedere ad acquisto autonomo, dandone adeguata motivazione.

3. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso le suddette convenzioni

sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

4. In caso di assenza di convenzioni, o nella fattispecie di cui al precedente comma 2, è facoltativo ricorrere:

a) agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A;

b) ai Sistemi dinamici di acquisizione gestiti da Consip S.p.A;

5. Qualora una convenzione non sia ancora disponibile, in caso di motivata urgenza, è possibile esperire autonome procedure di acquisto, con durata e misura strettamente necessaria. I relativi contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva, nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione.

6. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

7. In caso di irreperibilità dello specifico lavoro, bene o servizio sui cataloghi MEPA, occorre esperire una richiesta di offerta (RdO) sullo stesso MEPA, qualora sussista la categoria merceologica a cui quel lavoro, bene o servizio si riferisce.

## **Articolo 6**

### **Criteri di aggiudicazione per procedura negoziata**

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del Codice, per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, il Comune procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice, che prevede esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

## **SEZIONE II**

### **Disciplina di gara**

## **Articolo 7**

### **Procedure di scelta del contraente sotto la soglia europea- Principi comuni applicabili**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, secondo quanto disposto dai successivi commi.

2. Restano fermi gli obblighi di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento, così come gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 2 e quelli di trasparenza previsti dall'art. 28 del Codice, nonché la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, salvaguardando, in ogni caso, il perseguimento del principio del risultato dell'affidamento con la massima tempestività.

3. Ai contratti oggetto di affidamento si applicano, altresì, le disposizioni in materia di clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica ed ambientale di cui all'articolo 57 del Codice.

4. Il principio di rotazione prevede il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore

merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

5. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente hanno carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivati, secondo quanto indicato all'art. 49, commi 4 e 5 del Codice.

6. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è possibile derogare a quanto previsto all'art. 49, commi 4 e 5 del Codice.

7. La rotazione non si applica ove il nuovo affidamento avvenga tramite l'esperienza di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

8. Per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando, il Comune non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

9. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, il Comune ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico e la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Le fasce di valore determinate sono le seguenti:

a) per i servizi e le forniture: 1) da 5.000 euro fino a 39.999 euro; 2) da 40.000 euro fino a 139.999 euro; 3) da 140.000 euro fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice.

b) per i lavori: 1) da 5.000 euro a 39.999 euro; 2) da 40.000 euro a 149.999 euro; 3) da 150.000 euro a 999.999 euro; 4) da 1.000.000 di euro fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice.

10. Nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità da predeterminarsi ogni anno.

11. Come previsto dall'art. 53 del Codice, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale e non è suscettibile di riduzione.

12. I termini dilatori previsti dall'art. 18 del Codice per la stipula del contratto non si applicano agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

## **Articolo 8**

### **Procedure per indagini di mercato, formazione di elenchi, selezione delle offerte**

1. Per la individuazione degli operatori da invitare alle procedure di selezione del contraente, il Comune può effettuare indagini di mercato, costituire elenchi o albi di operatori economici.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del Codice.

3. Il Comune si riserva la facoltà di costituire un Elenco degli operatori economici abilitati per l'affidamento di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, da utilizzare per la selezione degli inviti per le procedure di scelta del contraente che lo richiedono al fine di garantire la corretta applicazione del principio di rotazione; l'iscrizione all'Elenco, con i requisiti previsti da parte degli operatori economici non ha limiti temporali di durata e sarà oggetto di aggiornamento con cadenza semestrale secondo le modalità definite con apposito Disciplinare attuativo del presente regolamento.

4. Nei casi in cui i Responsabili Unici del Progetto intendano selezionare gli operatori economici attraverso il MEPA di Consip S.p.A, la decisione di contrarre deve esplicitare i criteri di selezione degli operatori economici iscritti al bando di riferimento dell'acquisto evidenziando, a titolo esemplificativo:

a) rotazione;

b) indagine di mercato svolta a mezzo di avviso esplorativo od altro.

5. Nel caso in cui siano istituiti gli elenchi di cui ai commi 2 e 3, gli operatori economici da invitare dovranno essere selezionati tra gli iscritti agli elenchi comunali ed al pertinente bando e categoria del MEPA.

6. I Responsabili Unici del Progetto selezionano gli operatori da invitare al confronto competitivo secondo i criteri specificati nella decisione a contrarre, nel pieno rispetto del principio di rotazione.



**Articolo 9**  
**Servizio appalti del Comune di Vicenza**

1. Il Servizio Appalti, nell'esercizio delle sue competenze istituzionali, in collaborazione con i Settori comunali, cura la gestione amministrativa della fase di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, secondo le soglie definite dal Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Articolo 10**  
**Attività svolte dai Settori comunali per l'affidamento di contratti pubblici**

1. Ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici, i Settori comunali esercitano le loro competenze in ordine a:

- a) programmazione e pianificazione dei lavori/servizi/forniture da realizzare;
- b) determinazione del fabbisogno e programmazione dei beni e servizi da acquisire;
- c) nomina del RUP ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023, per le fasi diverse da quella gestita dal Servizio Appalti;
- d) adozione della decisione di contrarre, comprensiva del relativo CUP, CPV, CUI, con l'indicazione del CCNL di riferimento e della categoria dei lavori prevalente e scorporabile;
- e) redazione ed approvazione dei progetti di lavori, servizi e forniture e degli altri elaborati (deliberazione di Giunta o determinazione dirigenziale di approvazione e relativi allegati), ivi compresi il capitolato speciale o d'oneri, il piano di sicurezza e coordinamento o il DUVRI, con indicazione dei costi per la sicurezza e della manodopera, ove necessari, ed ogni altra documentazione specifica attinente alle procedure in oggetto; le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara devono essere inserite nei quadri economici dei lavori, dei servizi e delle forniture, come gli incentivi per le funzioni tecniche, determinati nella misura stabilita dal relativo Regolamento comunale;
- f) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che si ritiene necessario inserire nella Commissione giudicatrice;
- g) la stipulazione del contratto, previa adozione della determinazione di aggiudicazione, conseguente alla verifica dei requisiti di partecipazione effettuata dal Servizio Appalti;
- h) tutti gli adempimenti relativi alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei relativi pagamenti e adempimenti previsti sulle piattaforme dell'ANAC;
- i) la gestione amministrativa dei contributi (regionali, statali, europei etc.) comunque denominati;
- j) le comunicazioni e invio dei dati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e decreto ministeriale 1 agosto 2013 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".
- k) gli adempimenti di competenza in materia di pubblicazione e conseguenti in ordine alle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

**Articolo 11**  
**Attività svolte dal Servizio Appalti per l'affidamento di contratti pubblici**

1. Il Servizio Appalti, per lo svolgimento delle sue funzioni:

- a) riceve dal Settore competente per materia, responsabile del procedimento di spesa, apposita richiesta di predisposizione della procedura di affidamento con gli eventuali allegati previsti, quali il progetto di lavori, servizi o forniture, il capitolato speciale o d'oneri e la decisione di contrattare esecutiva nonché ogni altra documentazione approvata attinente alla procedura. La richiesta deve pervenire, al fine di garantire il buon andamento della procedura, entro e non oltre la metà dei termini indicati all'articolo 15, a seconda del tipo di procedura prescelta, tenuto conto della prevista scadenza del contratto vigente o del programmato avvio dell'esecuzione;
- b) Una volta verificata la completezza della necessaria documentazione, assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti alla fase di affidamento, comprensive dell'indizione della procedura, acquisizione del relativo CIG, avvalendosi di sistemi digitali certificati. Il Servizio provvede al corretto svolgimento della procedura secondo le disposizioni normative vigenti;

- c) redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito ed avvia la procedura di affidamento/gara;
- d) se non già individuati dal RUP, seleziona, ove necessario, gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento/gara;
- e) nomina la Commissione di gara, ove necessaria;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e la corresponsione dei contributi ANAC, con fondi impegnati dal Settore richiedente;
- g) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità), che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, con assunzione della proposta di aggiudicazione;
- h) provvede alla effettuazione dei controlli circa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione messi a disposizione attraverso il Fascicolo virtuale degli operatori economici (FVOE) per l'efficacia della determinazione di aggiudicazione del Settore competente;
- i) effettua tutte le comunicazioni e le informazioni riferite alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti;
- j) dopo la formulazione della proposta di aggiudicazione e della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione per l'efficacia della determinazione di aggiudicazione, trasmette al Settore competente tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento effettuata, oltre allo schema del provvedimento di aggiudicazione ai fini dell'approvazione e della sottoscrizione del relativo contratto;
- k) fornisce le informazioni necessarie e collabora con il Settore competente ai fini della stipula del contratto.

## **Articolo 12** **Bandi e avvisi**

1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG), acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6 del Codice.
3. I bandi di gara indicano, altresì, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art.17, comma 3 del Codice, ed i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57, comma 2 del Codice.

## **Articolo 13** **Commissioni**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il Responsabile della fase di affidamento svolge le operazioni di affidamento o gara.  
Il suddetto responsabile può avvalersi di un seggio di gara per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nel bando di gara o lettera d'invito.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP competente, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
4. La commissione è presieduta e composta da dipendenti del Comune, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

6. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

#### **Articolo 14**

##### **Il Responsabile Unico del Progetto**

1. I Dirigenti, nell'ambito della propria unità organizzativa provvedono, nella fase di programmazione, o contestualmente all'assunzione dell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, per ogni lavoro, servizio o fornitura da acquisire, alla nomina, con atto formale, di un Responsabile Unico del Progetto (RUP).

2. Il RUP è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Dirigente del Settore competente.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

#### **Articolo 15**

##### **Termini delle procedure di appalto e di concessione**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Codice, l'Allegato I.3 definisce i termini massimi per la conclusione delle gare di appalto e di concessione sulla base del criterio di scelta:

- a) OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa);
- b) minore prezzo.

Di seguito una tabella riepilogativa di tali tempistiche:

<b>Criterio di scelta: OEPV</b>	
<b>Tipo di procedura</b>	<b>Termine massimo (mesi)</b>
Procedura aperta	9
Procedura ristretta	10
Procedura competitiva con negoziazione	7
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	4
Dialogo competitivo	7
Partenariato per l'innovazione	9

<b>Criterio di scelta: minor prezzo</b>	
<b>Tipo di procedura</b>	<b>Termine massimo (mesi)</b>
Procedura aperta	5
Procedura ristretta	6
Procedura competitiva con negoziazione	4
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	3

Per quanto attiene alle procedure di affidamento diretto il termine massimo è stabilito in mesi 2. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove il Comune debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

## **Articolo 16**

### **Il Direttore dei lavori e dell'Esecuzione del Contratto**

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dal Comune in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 del Codice, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

3. L'allegato II.14 del Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere nominato quale soggetto diverso dal RUP.

4. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori il Comune nomina, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

5. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

6. Nel caso di contratti di importo non superiore ad 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei

lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal Codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

## **Articolo 17**

### **Gare suddivise in lotti**

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara il Comune motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.
3. Nel medesimo atto il Comune indica i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2.  
È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
4. Il Comune può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art.2359 del Codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni ed ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare.
5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

## **Articolo 18**

### **La selezione delle offerte**

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente all'art. 108 del Codice, previa verifica, in applicazione dell'art. 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;
  - b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
2. Il Comune può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
3. Nelle procedure aperte, il Comune può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

**Articolo 19**  
**Aggiudicazione definitiva**

1. L'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Dirigente del Settore competente per materia.
2. L'eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto è disciplinato dall'art. 17, comma 9 del Codice.

**CAPO III**  
**STIPULAZIONE E ROGITO**

**SEZIONE I**  
**Atti preliminari alla stipulazione**

**Articolo 20**  
**Spese contrattuali**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti sono a carico dell'operatore economico contraente, salvo il caso in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme.
2. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale, ove previsti, è effettuato dalla parte contraente al Comune prima della stipulazione del contratto.
3. Non è consentita, fatte salve eventuali disposizioni di legge, l'esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.

**Articolo 21**  
**Garanzia definitiva**

1. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il contraente è tenuto a presentare ai competenti Uffici Comunali, secondo le modalità definite dalla documentazione di gara, idonea garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti.
2. In casi debitamente motivati, come previsto dall'art. 53 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

**SEZIONE II**  
**Stipulazione del contratto**

**Articolo 22**  
**Contenuti ed allegati del contratto**

1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l'oggetto, l'importo e le modalità di pagamento, la durata.
2. Il contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari.

## **Articolo 23**

### **Forma del contratto**

1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. I contratti relativi a beni immobili conseguenti a procedure ad evidenza pubblica, nonché quelli riguardanti diritti reali su beni immobili sono stipulati nella forma dell'atto pubblico, nella forma pubblica amministrativa o nella forma della scrittura privata autenticata.
3. I contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture di importo pari o superiore alla soglia europea di riferimento sono stipulati nella forma di atto pubblico notarile informatico, nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante o per scrittura privata autenticata nel rispetto delle modalità elettroniche di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale.
4. I contratti aggiudicati a seguito di procedura negoziata o affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Qualora l'importo contrattuale sia superiore alla soglia definita per ricorrere all'affidamento diretto, gli atti negoziali, nella forma prevista dal Codice, devono essere redatti avvalendosi dell'assistenza dell'Ufficio Contratti del Comune.
5. La forma del contratto è stabilita nella decisione di contrarre od atto equivalente con i contenuti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento o nel bando ovvero nella lettera di invito alla procedura.

## **Articolo 24**

### **Durata del contratto e proroga**

1. I contratti hanno termini e durata certi.
2. E' nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
3. La documentazione di gara, in caso di procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, può contemplare l'opzione di una proroga:
  - a) di tipo contrattuale, ex art. 120 comma 10 del Codice : nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante; si tratta, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dall'Amministrazione e dall'operatore economico contraente.
  - b) di tipo tecnico, ex art. 120 comma 11 del Codice: in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La proroga tecnica, quindi, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
4. La proroga tecnica non richiede, di norma, la stipula di un nuovo contratto.

## **Articolo 25**

### **Domiciliazione e comunicazioni**

1. Fatte salve diverse pattuizioni, in assenza dell'ufficio, della persona o della ditta presso cui viene eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato la nuova elezione di domicilio, la notifica degli atti può essere fatta presso la Sede Comunale.

2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, con le modalità e garanzie previste dalla legge.

### **SEZIONE III**

#### **Rogito del contratto**

#### **Articolo 26**

##### **Ufficiale rogante**

1. I contratti nell'interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Sono rogati dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società partecipate.
3. I contratti possono essere stipulati a mezzo di notaio:
  - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
  - b) quando sia motivatamente previsto nella decisione di contrarre od atto equivalente con i contenuti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
  - c) quando le relative spese sono totalmente a carico del contraente.
4. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.

#### **Articolo 27**

##### **Adempimenti fiscali**

1. Il Segretario Generale, o il soggetto delegato, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per il rogito dei contratti pubblici.
2. Il Segretario Generale, a mezzo dell'Ufficio Contratti, cura la custodia dei contratti, la tenuta del repertorio e gli adempimenti connessi, ai sensi di Legge.

### **CAPO IV**

## **EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

#### **SEZIONE I**

##### **Efficacia del contratto**

#### **Articolo 28**

##### **Efficacia**

1. Di norma, l'efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.
2. Se viene ordinata l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua stipulazione, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie ed ogni altro documento richiesto dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l'avvio dell'esecuzione d'urgenza.

#### **SEZIONE II**

##### **Esecuzione del contratto**

#### **Articolo 29**

##### **Esecuzione**

1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.



2. Il RUP che si avvale del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori dovrà verificare ed accertare l'integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.
3. Nell'esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.

### **Articolo 30**

#### **Modalità di pagamento**

1. Nel contratto può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un'unica soluzione, adempiuta e verificata la regolare esecuzione, oppure con rateazione in ragione degli stati di avanzamento della prestazione.

### **Articolo 31**

#### **Stati di avanzamento**

1. Nei capitolati speciali e nei fogli patti e condizioni relativi ad ogni singolo contratto sono previste le modalità procedurali ed i termini per il pagamento degli stati d'avanzamento da raggugiarsi all'entità delle prestazioni eseguite dal contraente.

### **Articolo 32**

#### **Collaudo, verifica di conformità e regolare esecuzione**

1. Tutti i lavori, forniture e servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo ed a verifica di conformità secondo la disciplina vigente. Il collaudo e la verifica sono finalizzati a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni rese, nonché il rispetto degli obiettivi e dei tempi concordati, alle previsioni contrattuali.
2. Il Comune di Vicenza si avvale della facoltà, prevista dall'art. 116 comma 7 del Codice, per i lavori di importo pari od inferiore ad 1.000.000 di euro di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori.
3. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea deve essere redatto il certificato di collaudo da parte del Collaudatore o della Commissione di collaudo.
4. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, si può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del Codice, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

### **Articolo 33**

#### **Cessione del contratto**

1. Il contraente non può cedere il contratto, a pena di nullità.
2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

### **Articolo 34**

#### **Cessione del credito derivante da contratto**

1. La cessione di credito è disciplinata dall'art. 120 comma 12 del Codice, dall'Allegato II.4 art. 6 e dalle leggi in materia.
2. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al

Comune.

3. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell'atto di cessione di credito è inefficace.
4. All'eventuale cessionario possono essere opposte tutte le eccezioni riguardanti l'ammontare e la validità del credito.

### **Articolo 35**

#### **Revisione prezzi**

1. La revisione dei prezzi viene ammessa nei limiti e modalità per la sua concessione secondo quanto previsto all'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici.

### **Articolo 36**

#### **Recesso dal contratto**

1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.
2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto.

### **Articolo 37**

#### **Inadempimenti e ritardi**

1. Nel caso di inadempimento della prestazione per fatti imputabili all'esecutore del contratto si applicano le penali contrattualmente previste per la singola fattispecie.
2. La penalità per ritardata esecuzione non può essere superiore al 10% dell'importo netto di contratto.
3. La penale può essere introitata anche a mezzo di escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.
4. La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e dal Codice.
5. La risoluzione, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed il rimborso dei maggiori costi da sostenere per il completamento della prestazione. In ogni caso è fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

### **Articolo 38**

#### **Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione del contratto, in caso di mancata composizione della lite in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.
2. L'insorgenza di un eventuale contenzioso non esime comunque l'operatore economico dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

## **TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI**

### **CAPO I COMPRAVENDITA**

### **Articolo 39**

#### **Alienazione di beni**

1. La vendita di beni mobili, registrati e non, deve essere preceduta da adeguata pubblicità secondo modalità da definire nella decisione di contrarre od atto equivalente con i contenuti di cui all'art. 3, in ragione del valore del

bene.

2. È prevista, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune.

3. I beni mobili sono alienati al miglior offerente.

Se la gara è andata deserta o per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

4. In caso di cessione di beni da rottamare od eliminare, l'acquirente si dovrà impegnare a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore.

5. Alle alienazioni di beni immobili si applicano le disposizioni di cui al relativo Regolamento Comunale.

6. L'alienazione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo Inventario a cura del settore competente.

7. I soggetti indicati nell'art. 1471 del codice civile non possono essere compratori, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune.

8. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 6 è nullo.

9. Non possono acquisire beni i soggetti che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione.

#### **Articolo 40**

##### **Diritto di prelazione**

1. Se il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza è indicata nella decisione di contrarre od atto equivalente con i contenuti di cui all'art. 3 e negli avvisi di vendita.

#### **Articolo 41**

##### **Prezzo della compravendita**

1. Il prezzo di alienazione di beni mobili, registrati e non, è determinato con perizia di stima a firma del dirigente competente o soggetto da esso delegato ovvero, nei casi di particolare complessità o carenza di risorse da specificare nel provvedimento di incarico, da un perito esterno all'Amministrazione.

2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo nel caso di alienazione del bene.

#### **CAPO II**

##### **PERMUTA**

#### **Articolo 42**

##### **Disciplina della permuta**

1. Al contratto di permuta relativo a beni mobili, registrati e non, si applicano le norme del contratto di alienazione, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione dei valori, devono essere effettuate su tutti i beni permutati.

#### **CAPO III**

##### **COMODATO**

#### **Articolo 43**

##### **Concessione di beni in comodato**

1. Non è consentito concedere beni mobili in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune. Le motivazioni a fondamento della

concessione in comodato devono essere indicate nel provvedimento dirigenziale preliminare alla stipulazione del contratto.

2. Tutte le spese occorrenti per servirsi del bene come previsto all'articolo 1808, comma 1, del codice civile sono a carico del comodatario; l'importo delle spese citato può essere, altresì, determinato in modo forfettario, sulla base di apposita stima che tenga conto degli oneri sostenuti dal Comune.

#### **Articolo 44**

#### **Contratto di comodato**

1. Nel contratto di comodato può essere previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza dello stesso qualora il Comune avesse necessità di servirsene.

### **CAPO IV**

### **SERVIZI FINANZIARI**

#### **Articolo 45**

#### **Contratto per servizi finanziari**

1. Per l'affidamento di servizi finanziari si applicano le disposizioni del Codice, secondo il regime ivi specificato.

### **CAPO V**

### **ASSICURAZIONE**

#### **Articolo 46**

#### **Contratto di Brokeraggio**

1. Il Comune può avvalersi del servizio di brokeraggio, con soggetto abilitato all'esercizio dell'attività per la conclusione di contratti di assicurazione.

2. La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del Codice.

### **CAPO VI**

### **TRANSAZIONE**

#### **Articolo 47**

#### **Limiti alla transazione**

1. Il Comune, per prevenire una lite insorgente o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.

2. La transazione è immediatamente vincolante per la controparte, lo diventa per il Comune solo dopo l'approvazione dell'Amministrazione, una volta acquisiti i pareri obbligatori, ove previsti.

3. Se ricorrono le condizioni per addivenire ad una transazione, il responsabile unico del progetto o il responsabile del procedimento redige e trasmette al dirigente competente apposita relazione esplicante l'analisi della procedura, i termini del contenzioso, le condizioni tecniche e giuridiche, alle quali ritiene vantaggioso aderire o promuovere la transazione.

4. La relazione di cui al comma 3 è riservata e sottratta all'accesso agli atti se connessa ad una procedura contenziosa anche potenziale.

5. Ai sensi dell'art. 212, comma 2, del Codice, per le fattispecie afferenti ai lavori, servizi, forniture, nel caso in cui il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro per servizi e forniture ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, deve essere acquisito il parere dell'Avvocatura Civica

competente per il contenzioso.

## **CAPO VII CONTRATTO D'OPERA**

### **Articolo 48 Incarichi a soggetti esterni**

1. La disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi esterni.

## **CAPO VIII Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

### **Articolo 49 Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, salvo quanto previsto al successivo comma 3, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale.
3. Gli articoli da 9-13 hanno efficacia a decorrere dal 5 Giugno 2024.

### **Articolo 50 Adeguamento automatico e rinvio**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali ed europee vigenti in materia.